

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (81)707

Vol. 1981/0205

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(81) 707 def.

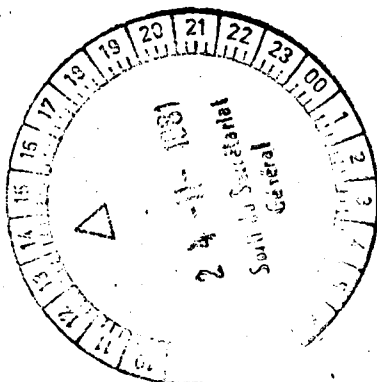
Bruxelles, 19 novembre 1981

PROPOSTA DI REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

che istituisce un'azione specifica a favore degli insediamenti abitativi nell'Irlanda del Nord nel quadro di un'operazione integrata a Belfast

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

COM(81) 707 def.



RELAZIONE

L'Irlanda del Nord è sempre stata riconosciuta, sia nell'ambito della politica regionale che in quello delle politiche strutturali comunitarie, come una regione periferica afflitta da problemi strutturali particolarmente gravi.

In quanto tale, essa beneficia, in tutte le politiche comunitarie e in tutti gli strumenti finanziari, di un trattamento prioritario e di aliquote più elevate di aiuti comunitari e beneficia altresì di varie azioni specifiche che, sommandosi alle azioni del Regno Unito, mirano a rendere più efficaci gli interventi intesi ad affrontare, nei vari settori, i problemi di cui sopra.

Complessivamente, le sovvenzioni comunitarie a finalità strutturale erogate a favore dell'Irlanda del Nord dal 1973 al 1980 compreso ascendono a circa 214 milioni di UKL (impegni). Si può ritenere che nel 1980 esse abbiano raggiunto l'1,2 % del PIL regionale (media CEE 1980 : 0,15 % circa del PIL). L'entità del contributo comunitario è illustrata dalle due seguenti tabelle :

Sovvenzioni in ECU/pro capite (1)

Impegni	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980
Irlanda del Nord	7,5	8,2	17,7	24,7	22,5	32,5	57,3	54,0
CEE	1,6	2,1	3,3	4,2	4,7	5,7	9,7	11,6

(1) Non vi rientrano le azioni specifiche decise nel 1980 e nel 1981

Prestiti in ECU/pro capite

	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980
Irlanda del Nord	-	3,2	-	-	18,0	-	50,2	53,0
CEE	3,7	4,9	7,8	8,4	9,0	10,9	12,8	15,7

In questo contesto generale rientra altresì l'iniziativa della Commissione di proporre al governo del Regno Unito un'operazione integrata a Belfast. Per la sua attuazione, il governo del Regno Unito ha presentato alla Commissione un fascicolo riguardante una serie di investimenti integrati importanti per lo sviluppo dell'abitato di Belfast. Questa città è il principale agglomerato urbano e industriale (vi risiede circa un terzo di tutta la popolazione dell'Irlanda del Nord) ed è anche il porto principale della regione. La zona risente tuttavia delle conseguenze negative della concentrazione di industrie in declino e di una degradazione particolarmente grave del tessuto urbano.

Nonostante gli sforzi dispiegati dalle autorità nazionali e comunitarie, la situazione socio-economica nella regione è andata costantemente peggiorando. Nella sua risoluzione del 10 giugno 1981 (1), adottata sulla base di rapporti particolareggiati sui problemi sociali ed economici dell'Irlanda del Nord, il Parlamento europeo ha posto l'accento su questo peggioramento, chiedendo che vengano intensificati gli interventi per porci rimedio. In questi rapporti si è insistito particolarmente sulla povertà, sui bassi redditi, sulle condizioni abitative e sanitarie della popolazione, sulla disoccupazione e sottoccupazione, nonché sulle condizioni di approvvigionamento energetico di questa regione periferica. Il Parlamento ha raccomandato alla Commissione di esaminare più a fondo alcuni problemi fra i quali figurano "con precedenza e urgenza, il rinnovo del patrimonio immobiliare e dell'habitat in determinate zone (in particolare Belfast), poichè la creazione di posti di lavoro dev'essere accompagnata della creazione di migliori condizioni di vita".

(1) GU n° C 172 del 13.7.1981, pag. 122

La Commissione ritiene, infatti, che l'edilizia abitativa (in particolare a Belfast) rappresenta un settore in cui un intervento immediato della Comunità può produrre al più presto un miglioramento apprezzabile della situazione sopra descritta.

Il problema delle abitazioni nell'Irlanda del Nord - e in particolare a Belfast - assume dimensioni di notevole rilievo e costituisce uno dei principali ostacoli allo sviluppo socio-economico della regione. Le spese pubbliche a favore degli insediamenti abitativi rappresentano inoltre una priorità per la spesa pubblica a finalità strutturale nell'Irlanda del Nord. Le autorità pubbliche puntano a migliorare il livello qualitativo degli insediamenti abitativi (attualmente il 14 % circa delle abitazioni sono carenti) e a diminuire il numero delle famiglie che hanno urgente bisogno di un'abitazione e che aspettano di essere sistemate in nuovi alloggi. Per far fronte a questo fabbisogno sono necessari vari anni di sforzi continui. Il fabbisogno minimo è attualmente stimato in circa 5.000 unità abitative all'anno. Fino ad oggi il governo del Regno Unito non è stato in grado di predisporre i mezzi finanziari per un programma di questa ampiezza. Nel 1980 in tutta la regione sono stati messi in cantiere soli 3.020 nuovi alloggi.

Questa situazione è tanto più preoccupante in quanto non esiste praticamente mercato per gli alloggi di livello modesto, cosicché l'iniziativa privata non può sopperire all'insufficienza delle risorse messe a disposizione dall'amministrazione pubblica. L'aiuto comunitario potrebbe quindi contribuire ad avvicinarsi al livello richiesto, purché esso si concreti effettivamente nella costruzione di un maggior numero di nuove abitazioni ogni anno.

L'entità del fabbisogno abitativo si può altresì desumere dal documento presentato per l'operazione integrata a Belfast. Circa la metà degli investimenti ivi previsti riguarda l'edilizia abitativa. Senza il contributo comunitario non sarebbe possibile realizzare questi investimenti nel termine di 3 anni previsto dal suddetto documento.

Un contributo comunitario accelererebbe quindi in modo apprezzabile la costruzione di abitazioni in Irlanda del Nord con conseguenze benefiche sull'occupazione e su altre numerose attività economiche collegate al settore delle costruzioni. Il contributo della Comunità è necessario per la realizzazione dell'operazione integrata a Belfast e permetterebbe di realizzare più agevolmente le altre azioni a finalità strutturale intraprese nella regione.

A beneficiare degli strumenti finanziari della Comunità (sovvenzioni o prestiti) non è però generalmente ammessa l'edilizia abitativa: solo in casi eccezionali e nell'osservanza di condizioni molto rigorose (ad eccezione dei prestiti CECA all'edilizia popolare) possono effettuarsi interventi comunitari in questo settore e, nella maggior parte dei casi, soltanto per l'edilizia popolare collegata alla realizzazione di investimenti produttivi.

L'autorità di bilancio ha tuttavia deciso di inscrivere in bilancio un apposito articolo (art. 541) e, al suo interno, la voce 5411 destinata ad accogliere gli stanziamenti necessari a finanziare azioni specifiche nel quadro delle operazioni integrate, in collaborazione con le autorità nazionali o locali, laddove queste azioni non rientrino fra quelle che beneficiano degli strumenti finanziari esistenti della Comunità.

Le operazioni integrate avviate fino ad oggi erano ancora di tipo sperimentale, per cui la suddetta voce di bilancio era dotata di un semplice "p.m.", nell'attesa che la Commissione presentasse al Consiglio una proposta formale in modo da definire la base giuridica necessaria per l'utilizzazione degli stanziamenti da assegnare a questa voce.

Stante tuttavia l'eccezionale gravità della situazione socio-economica nell'Irlanda del Nord e per conferire all'operazione integrata la massima efficacia, la Commissione ha proposto al Consiglio, nella citata lettera rettificativa al progetto preliminare di bilancio generale delle Comunità europee per il 1982 (1), di dotare la predetta voce 5411 di 28 milioni di ECU per il finanziamento di

(1) COM(81) 557 def.

un'azione specifica a favore degli insediamenti abitativi nell'Irlanda del Nord nel quadro di un'operazione integrata a Belfast. La Commissione ha annunciato in pari tempo che avrebbe presentato quanto prima una proposta formale al Consiglio. L'allegata proposta di regolamento è conforme a questo impegno.

La Commissione si riserva inoltre di fare in un secondo momento al Consiglio una proposta valida per il complesso delle azioni specifiche da attuare nell'ambito delle operazioni integrate qualora le prime siano necessarie e non rientrino nell'ambito degli strumenti finanziari in vigore.

* * *

Per essere efficace e incisiva, l'azione specifica dovrebbe essere pluriennale ed avere una durata almeno pari a quella prevista dell'operazione integrata (3 anni). Se l'ammontare del contributo comunitario è di almeno 28 milioni di ECU per il primo anno e supponendo di mantenerlo inalterato per tre anni in termini reali (a titolo indicativo, il volume delle spese comunitarie raggiungerebbe i 93 milioni di ECU) contribuendo soltanto al finanziamento di nuove abitazioni, beneficerebbe dell'aiuto un po' più di un terzo di tutte le nuove unità abitative previste dall'operazione integrata. Per quanto riguarda il ritmo delle costruzioni, esso dipenderà comunque anche dalla localizzazione delle unità abitative (Belfast o tutto il territorio della regione). E' tuttavia opportuno procedere per gradi : avviare l'azione nel 1982 e presentare ogni anno alle autorità di bilancio una richiesta per la prosecuzione dell'azione sulla base dell'esperienza fatta nel corso dell'anno.

Il maggior contributo della Comunità, che ha carattere complementare, rispetto alle spese nazionali, dovrebbe essere commisurato al volume delle spese effettivamente sostenute dal Regno Unito nel 1981 per la costruzione di nuove abitazioni. L'importo di queste spese nazionali non dovrebbe diminuire, in termini reali, nel corso degli anni successivi oppure, quanto meno, dovrebbe essere mantenuta l'aliquota di queste spese rispetto alle spese nazionali globalmente effettuate nell'Irlanda del Nord; un programma speciale dovrebbe poi definire il numero delle unità abitative supplementari da costruire ogni anno con l'aiuto comunitario, con un calendario di previsione per la costruzione e le spese.

Data la sua complementarità, il contributo comunitario importerebbe quindi, quanto meno, il mantenimento dell'impegno da parte del Governo britannico. Sinonché, per raggiungere questo risultato, sarebbe necessario un tasso di cofinanziamento fino al 50 % (cf. scheda finanziaria). Inoltre, per accelerare, l'attuazione del programma speciale occorrerebbe istituire un sistema di anticipazioni dell'80 % sul pagamento del contributo per ciascuna delle quote di spesa previste annualmente dal programma stesso.

La proposta di regolamento prevede, ovviamente, che il Regno Unito presenti ogni anno una relazione sullo stato di avanzamento del programma di costruzione e che la Commissione presenti una relazione in merito all'applicazione del regolamento; essa contiene inoltre disposizioni in materia di controllo, comprese le ispezioni in loco.

Poiché il regolamento si fonda sull'articolo 235 del Trattato CEE, è indispensabile la preventiva consultazione del Parlamento. La Commissione suggerisce al Consiglio di sentire anche il parere del Comitato economico e sociale.

Proposta di regolamento (CEE) n. /81 del Consiglio del
..... 1981, che istituisce un'azione specifica a favore degli
insediamenti abitativi nell'Irlanda del Nord nel quadro di
un'operazione integrata a Belfast

regolamento
preventiva co.

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in parti-
colare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che l'Irlanda del Nord è una delle regioni periferiche della
Comunità caratterizzata da problemi strutturali particolarmente gravi, che
detta regione di conseguenza beneficia, tanto a livello nazionale che a livello
comunitario, di un trattamento prioritario e di varie azioni specifiche in
diversi settori;

considerando che nonostante gli sforzi della Comunità e del Regno Unito, la
situazione socio-economica in detta regione non cessa di aggravarsi; che con
la risoluzione del 19 giugno 1981 (1) il Parlamento europeo ha sottolineato
tale aggravamento, mettendo particolarmente in evidenza nelle relazioni che
costituiscono la base di detta risoluzione la povertà e i bassi redditi, le
condizioni abitative e sanitarie della popolazione, particolarmente a Belfast,
la disoccupazione e la sottoccupazione, nonché le condizioni di approvvigiona-
mento energetico della regione;

(1) GU n. C 172 del 13.7.1981, pag. 122

considerando che la Commissione ha preso l'iniziativa di proporre al governo britannico d'intraprendere congiuntamente un'operazione integrata a Belfast; che per tale operazione integrata il governo ha presentato alla Commissione un fascicolo relativo ad investimenti correlati, che sono importanti per lo sviluppo della zona urbana di Belfast;

considerando che la realizzazione di un'operazione integrata a Belfast potrebbe apportare, insieme con tutte le azioni specifiche intraprese in Irlanda del Nord, un contributo ai tentativi atti a migliorare progressivamente la situazione in detta regione, purché tutti gli investimenti essenziali si possano effettuare ad un ritmo adeguato;

considerando tuttavia che circa la metà delle spese relative a detti progetti riguardano le abitazioni; che il volume delle spese nazionali destinato annualmente alle abitazioni in Irlanda del Nord non permette di realizzare gli investimenti ad un ritmo corrispondente all'ampiezza dei bisogni, né nella regione, né a Belfast; che inoltre, siffatti investimenti non possono fruire, salvo condizioni eccezionali, dei benefici erogabili con gli strumenti finanziari di cui attualmente dispone la Comunità;

considerando quindi che è indispensabile istituire un'azione specifica a favore dell'edilizia abitativa in Irlanda del Nord nel quadro di un'operazione integrata a Belfast, sulla base di un programma pluriennale che il governo britannico dovrà presentare e che garantisca la complementarità dello sforzo comunitario rispetto alle spese nazionali;

considerando che tale azione è necessaria per realizzare gli obiettivi del Trattato senza che quest'ultimo abbia previsto i poteri d'azione allo scopo richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

E' istituita, nel quadro di un'operazione integrata a Belfast, un'azione specifica a favore della costruzione di abitazioni nuove nell'Irlanda del Nord. L'azione specifica è attuata in base ad un programma pluriennale che sarà presente dal Regno Unito.

Articolo 2

L'azione specifica consiste nel cofinanziamento, da parte della Comunità, della costruzione di abitazioni nuove. L'importo del contributo finanziario della Comunità è deciso in base ai lotti annuali di abitazioni nuove la cui costruzione deve essere avviata ogni anno secondo le indicazioni del programma.

Nel limite dei fondi di bilancio stanziati annualmente per quest'azione nel quadro della procedura di bilancio, il contributo finanziario di cui sopra ammonta ad un massimo del 50 % dei costi di costruzione previsti, comprese le infrastrutture direttamente connesse.

Articolo 3

Le indicazioni contenute nel programma e le sue revisioni annuali devono consentire alla Commissione di accertare la complementarità dell'aiuto comunitario rispetto al volume delle spese nazionali destinate al programma. La concessione dell'aiuto è subordinata all'apprezzamento di tale complementarità.

Il programma deve indicare in particolare il volume degli investimenti in abitazioni nuove la cui costruzione inizierà durante l'anno per quale si richiede il cofinanziamento da parte della Comunità, nonché la proporzione di abitazioni nuove aggiuntive la cui costruzione è resa possibile dall'aiuto comunitario. Nel contempo, il programma fornisce le stime per i due anni successivi. Tali stime sono poi rivedute

ogni anno nel mese di ottobre per l'anno successivo. Il programma contiene anche uno scadenziario previsionale dei pagamenti e dei lavori per le abitazioni nuove.

Lo schema dei dati che il programma deve contenere figura in allegato al presente regolamento.

Articolo 4

In base ai dati che figurano nel programma, la Commissione decide all'inizio del 1982 l'ammontare del contributo e le condizioni per lotto o quota di lotto di abitazioni nuove da iniziare durante l'anno. Gli anni successivi, le decisioni sono basate sulle revisioni effettuate nell'ottobre dell'anno precedente.

Articolo 5

Su richiesta del Regno Unito, possono essere versati anticipi fino a concorrenza dell'80 % del contributo concesso per ogni lotto annuale o quota di lotto annuale. Il saldo del contributo è pagato al termine delle costruzioni previste e sulla base di un attestato del governo britannico nel quale si certifica la liquidazione della totalità dei pagamenti per le abitazioni nuove di cui trattasi. Gli anticipi e il saldo sono versati all'organismo incaricato dell'esecuzione del programma.

Il Regno Unito rimborserà tuttavia alla Commissione gli importi che non sia stato possibile utilizzare in conformità del presente regolamento o delle decisioni di concessione del contributo.

Articolo 6

Nell'ottobre di ogni anno, e per la prima volta nell'ottobre 1983, il Regno Unito trasmetterà alla Commissione, contemporaneamente alla messa a punto del programma per gli esercizi successivi, una relazione sullo stato d'avanzamento dei lavori. Tale relazione sarà trasmessa al Consiglio e al Parlamento. Nello stesso tempo la Commissione trasmetterà una relazione sull'applicazione del presente regolamento.

Articolo 7

Il Regno Unito mette a disposizione della Commissione tutte le informazioni necessarie all'efficace realizzazione dell'azione specifica e prende tutte le misure atte a facilitare i controlli che la Commissione ritenga utile effettuare, in particolare presso le autorità e gli organismi incaricati dell'attuazione del programma, comprese le verifiche in loco.

Articolo 8

Di concerto con la Commissione, il Regno Unito prende tutte le disposizioni atte ad assicurare l'informazione e la pubblicità concernenti l'azione specifica.

Articolo 9

La durata dell'azione specifica è di tre anni a decorrere dal 1° gennaio 1982. Può essere prorogata dal Consiglio su proposta della Commissione.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio
Il presidente

SCHEMA DELLE INFORMAZIONI DA FORNIRE NEL PROGRAMMA
"ABITAZIONI IRLANDA DEL NORD"

(Tutte le informazioni devono essere fornite per l'Irlanda del Nord nel suo insieme e per la zona urbana di Belfast)

I. Osservazioni generali

1. Descrizione generale della situazione in materia di alloggi ;

- stato degli alloggi esistenti
- fabbisogno di nuovi alloggi
- necessità di rinnovo di alloggi esistenti.

2. Politica applicata in questo settore negli ultimi tre anni, sul piano sia quantitativo sia finanziario.

II. Realizzazioni durante l'esercizio 1981/82

3. Importanza dei fondi assegnati al settore alloggi rispetto al complesso delle spese pubbliche in Irlanda del Nord, ripartite secondo i grandi settori di spesa. Detta importanza dovrebbe inoltre essere indicata in percentuale per gli ultimi tre esercizi.

4. Ripartizione delle spese dell'esercizio 1981/82 nel settore degli alloggi secondo la natura delle spese : ad esempio, acquisto e preparazione dei terreni, costruzione di alloggi nuovi, rinnovi-restauri, vendite, locazioni, servizi del debito, altre spese di gestione, ecc. Occorre aggiungere, possibilmente, dati quantitativi sulle realizzazioni (ad es. numero di alloggi nuovi costruiti e in costruzione). Se l'esercizio finanziario non è ancora chiuso, i dati disponibili vanno completati con stime basate sulle spese e sui lavori in corso.

III. Programma per l'esercizio 1982/83

5. Stima dei mezzi finanziari disponibili, con ripartizione delle spese previste secondo le stesse suddivisioni di cui al punto II, 4.
6. Mezzi chiesti alla Comunità e assegnati alla costruzione di alloggi nuovi da iniziare durante l'esercizio.
7. Stima del numero di alloggi nuovi da iniziare durante l'esercizio.
8. Alloggi nuovi per i quali è chiesto il contributo della Comunità e numero di alloggi nuovi supplementari la cui costruzione sarà resa possibile grazie all'aiuto della Comunità.
9. Scadenzario previsionale delle spese per gli alloggi nuovi di cui ai punti 7 e 8 e scadenziario previsionale di esecuzione dei lavori.

IV. Previsioni o stime per i due esercizi successivi

10. Per quanto possibile, secondo le stesse suddivisioni di cui al capitolo III.

I programmi vengono riveduti nell'ottobre 1982 per l'esercizio 1983/84 e così via. Le relazioni sullo stato di realizzazione o di avanzamento dell'esecuzione del programma seguono lo stesso schema.

SCHEMA FINANZIARIA

1. LINEA DI BILANCIO

Voce 5411 "Azioni comunitarie nel quadro delle operazioni integrate"

2. DENOMINAZIONE DELL'AZIONE

Azione specifica per il miglioramento degli insediamenti abitativi nell'Irlanda del Nord nel quadro di un'operazione integrata a Belfast.

3. BASE GIURIDICA

Regolamento (CEE) n..... del Consiglio del, che istituisce un'azione specifica per il miglioramento degli insediamenti abitativi nell'Irlanda del Nord nel quadro di un'operazione integrata a Belfast.

4. OBIETTIVI DELL'AZIONE

4.1. Obiettivo generale dell'azione :

Finanziamento, di concerto con le autorità nazionali o locali, di un'azione che esorbita dal campo normale d'applicazione degli strumenti finanziari della Comunità quali attualmente esistono, in modo da realizzare a Belfast un'operazione integrata il cui impatto possa contribuire in modo più determinante alla progressiva soluzione dei problemi socio-economici dell'Irlanda del Nord.

4.2. Obiettivo specifico :

Partecipazione alla costruzione di alloggi nuovi a beneficio di tutta la popolazione.

5. GIUSTIFICAZIONE DELL'AZIONE

5.1. Il settore dell'edilizia residenziale è notoriamente uno dei più carenti nell'Irlanda del Nord e soprattutto a Belfast (cfr. la risoluzione del Parlamento europeo del 19 giugno 1981 su "La politica regionale della Comunità e l'Irlanda del Nord", il cui paragrafo 10 l) menzina :

'..... con priorità ed urgenza, il rinnovo del patrimonio immobiliare e l'ammodernamento dell'insediamento in talune zone (in particolare Belfast), poiché la creazione di posti di lavoro deve essere connessa a migliori condizioni di vita.'

5.2. Un'azione a livello comunitario è giustificata dall'aggravarsi della situazione relativa dell'Irlanda del Nord nella Comunità. Tale azione deve favorire l'accelerazione del ritmo di costruzione degli alloggi, accelerazione che non si verificherebbe senza l'aiuto comunitario.

6. INCIDENZE FINANZIARIE dell'azione sugli stanziamenti di intervento

6.1. Costo totale per la Comunità dal 1982 al 1984 : circa 93 milioni di ECU, presupponendo un'erosione monetaria media dell'ordine del 10 % anno nella Comunità economica europea.

6.2. Accollo massimo del 50 % delle previsioni relative ai costi di costruzione (articolo 2 della proposta di regolamento).

6.3. Scadenario quinquennale degli stanziamenti necessari :

in milioni di ECU

Impegni		Versamenti				
		1982	1983	1984	1985	esercizi successivi
1982	28	22,4	-	5,6	-	-
1983	31	-	24,8	-	6,2	-
1984	34	-	-	27,2	-	6,8
Totale	93	22,4	24,8	32,8	6,2	6,8

6.4. Metodo di calcolo :

- a) Sulla base del costo medio di 20.000 sterline per alloggio, l'importo di 28 milioni di ECU corrisponde a circa 750 alloggi nuovi, pari alla metà del numero di alloggi nuovi iniziati a Belfast nel 1980. Il tasso dell'aiuto comunitario dipende dalle effettive possibilità di costruzioni nuove ogni anno e dalle variazioni dei costi. Dovrebbe essere fissato in modo da ottenere un effetto aggiuntivo massimo, tenuto conto del volume delle spese nazionali. Un tasso che possa arrivare ad un massimo del 50 % su una parte del programma offre il margine necessario per ottenere tale risultato.
- b) Costo totale dell'intervento comunitario su tre anni, ai prezzi attuali : 84 milioni di ECU, pari a 28 milioni di ECU all'anno.
- c) Costo totale dell'intervento comunitario, considerando un'erosione monetaria media di ± 10 % all'anno

1982 : 28 milioni di ECU

1983 : 31 milioni di ECU

1984 : 34 milioni di ECU

Totale : 93 milioni di ECU

- d) L'articolo 5 della proposta di regolamento prevede il pagamento di anticipi pari all'80 delle quote annuali di impegno. Il saldo del 20 % è versato al termine delle costruzioni, vale a dire circa due anni dopo.

7. FINANZIAMENTO DELLE SPESE

Stanzamenti da iscrivere nei bilanci futuri a partire dall'esercizio 1982.

8. REGIME DI CONTROLLO PREVISTO

- 8.1. Oltre al controllo ordinario interno ed esterno, è previsto che la Commissione trasmetta al Consiglio e al Parlamento una relazione annuale sullo stato di avanzamento dei lavori (art. 6 della proposta di regolamento).

8.2. Le stime del programma pluriennale di alloggi, che servirà di base a questa azione (art. 1 della proposta di regolamento) vengono rivedute ogni anno per l'anno successivo (ibidem, art. 3, secondo comma).

La concessione del contributo è subordinata alla verifica del carattere complementare dell'aiuto comunitario, sulla base delle indicazioni contenute nel programma summenzionato (ibidem, art. 3 primo comma).
